

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AROUND LABORATORIO MUSICALE APS



Il giorno lunedì 15 marzo 2021 alle ore 20:30, si è riunita in modalità online, utilizzando le stanze di Messenger/Facebook al seguente link <https://msngr.com/gpvgahtqvfd>, in seconda convocazione dopo aver constatato che la prima convocazione del giorno 14 marzo 2021 alle ore 7:00 è andata deserta, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione ARSound Laboratorio Musicale APS per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Braida Zelda e viene nominato dall'Assemblea il Sig. Buri Paolo in qualità di Segretario.

Sono presenti, collegati di persona o per deleghe, n. 44 soci aventi diritto di voto su un totale di n. 107 soci aventi diritto al voto e precisamente quelli risultanti dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante.

Il Presidente rileva, quindi, ai sensi dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Prende la parola la sig.ra Mietta Prez, facente parte del direttivo. A seguito dell'assemblea straordinaria del 26 ottobre 2020, la Regione ha approvato il nuovo statuto iscrivendo l'ARSound Laboratorio Musicale APS al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A mente dei requisiti sostanziali previsti dall'art. 35, comma 1, CTS, però, è opportuno che le associazioni di promozione sociale prevedano statutariamente di svolgere le attività di interesse generale "(...) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.", valore fondante dell'ARSound Laboratorio Musicale ma che all'interno dell'attuale statuto non vede la dicitura espressa correttamente. La sig.ra Mietta Prez aggiunge che in base al D.l. n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito in legge n. 159 del 27 novembre 2020, le Associazioni possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste

per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria – e non dell'assemblea straordinaria – fino al 31 marzo 2021.

Avendo tutti i soci accesso allo statuto in formato .pdf, si procede con la lettura dell'articolo 5 dello Statuto dell'ARSound Laboratorio Musicale APS e si propone il seguente ampliamento: “[...] Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi *in modo prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, [...]”.

Si procede, dunque, al voto:

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Voti favorevoli: 44

L'assemblea, quindi, all'unanimità

#### DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, comprende n. 32 articoli e viene allegato al presente verbale sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale. Si illustra che lo Statuto verrà affisso nella bacheca della sede legale e verrà inviato a tutti i soci.

Si illustra, inoltre, che esso verrà depositato entro il 31 marzo all'Agenzia delle Entrate e l'Assemblea delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Non essendoci altro da deliberare l'Assemblea straordinaria termina alle ore 20.50, previa lettura ed approvazione del seguente verbale.

Castions di Strada, 15 marzo 2021

Il Segretario

Paola Ben

Il Presidente

Ernesto Zelde

**PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
AROUND LABORATORIO MUSICALE APS  
15 marzo 2021**

SOCI ORDINARI						
	COGNOME SOCIO	NOME SOCIO	PRESENTE	RAPPRESENTATO DA GENITORE	PRESENTE PER DELEGA	DELEGATO
1	Antonutti	Lavinia				
2	Antonutti	Luca				
3	Beltrame	Matteo				
4	Blasuttigh	Anna	x			
5	Bochin	Edoardo	x	Bochin Carlo		
6	Bochin	Sofia	x	Bochin Carlo		
7	Bonetti	Gabriele	x		x	Braida Glenda
8	Bonetti	Nicolò	x		x	Braida Glenda
9	Bordignon	Enrico				
10	Braida	Zelda	x			
11	Budai	Camilla	x	De Biasio Marianna		
12	Bulfoni	Emma				
13	Buri	Paolo	x			
14	Camponi	Vittorio				
15	Cantarutti	Leonardo	x	Colugnatti Livia		
16	Caporale	Daniele	x	Ferin Luisa		
17	Caporale	Riccardo	x	Ferin Luisa		
18	Ceruso	Simone				
19	Chirianni	Alessio				
20	Chirianni	Aurora				
21	Ciotti	Leonarda				
22	Comelli	Luca				
23	Corrao	Maria				
24	Costantini	Paolino				
25	Cristin	Gelindo				
26	Danielis	Davide				
27	Decaroli	Alessia	x	Pecile Raffaella		
28	Del Mestre	Clarissa	x			
29	Dentesano	Ian	X	Peressini Angela		
30	Dentesano	Nicole	X	Peressini Angela		
31	Di Matteo	Alice				
32	Di Matteo	Matilde				
33	D'Odorico	Mya				
34	Dri	Alessandro				
35	Duca	Edoardo				

B

404

SOCI ORDINARI						
	COGNOME SOCIO	NOME SOCIO	PRESENTE	RAPPRESENTATO DA GENITORE	PRESENTE PER DELEGA	DELEGATO
36	Duratti	Maria Felicita	x			
37	Favero	Marco	x	Rossi Laura		
38	Fresco	Maria Grazia				
39	Fumo	Veronica				
40	Furlan	Rita				
41	Golosesti	Arianna				
42	Golosesti	Irene				
43	Golosesti	Stefano				
44	Gortan	Giulia	x			
45	Grattoni	Leonardo				
46	Grattoni	Edoardo				
47	Grillo	Chiara				
48	Gumini Milocco	Maria Luce				
49	Iacomella	Anna				
50	Lestani	Leon Giovanni				
51	Licata	Caterina				
52	Magri	Luca				
53	Malisan	Oscar				
54	Malisan	Thiago	x	Braida Glenda		
55	Marcuzzi	Annalaura				
56	Marega	Lorenza	x			
57	Matellon	Sara	x			
58	Medeossi	Eros				
59	Medeossi	Raul				
60	Menossi	Enzo	x			
61	Milocco	Andrea	X	Milocco Francesca		
62	Misson	Sofia				
63	Mocchiutti	Brigitta				
64	Moschion	Gioia				
65	Pandin	Germana	x			
66	Pecile	Giorgio				
67	Pellegrini	Giulia	x			
68	Pettenà	Alessandro	x	Pettenà Fabio		
69	Pettenà	Davide	x	Pettenà Fabio		
70	Pettenà	Matteo	x	Marega Lorenza		
71	Polo	Martino				
72	Pontisso	Nicolò				
73	Pravisani	Federico				



B

PA

SOCI ORDINARI						
	COGNOME SOCIO	NOME SOCIO	PRESENTE	RAPPRESENTATO DA GENITORE	PRESENTE PER DELEGA	DELEGATO
74	Prez	Cloe				
75	Prez	Daniel				
76	Ruggeri	Giulia				
77	Sclauzero	Angela				
78	Sclauzero	Samuele				
79	Scuor	Letizia	x	Cecot Michela		
80	Sdrigotti	Matteo				
81	Sdrigotti	Michele				
82	Serafini	Giovanni	x	Fontanot Elisabetta		
83	Strizzolo	Thomas	x	Stel Tatiana		
84	Tam	Angelica				
85	Tomaselli	Alice	x			
86	Torresin	Sandra	x			
87	Tuniz	Gioele	x	Grattoni Ilenia		
88	Vadori	Giorgio				
89	Venturini	Silvia	x			
90	Vidal	Franca	x			
91	Zaninotto	Giovanni				
92	Zompicchiatti	Ilaria				
SOCI SOSTENITORI						
93	Berlai	Silvia				
94	Braida	Glenda	x			
95	Braida	Sergio				
96	Canale	Veronica				
97	Cherici	Alessandro	x			
98	Cozzutti	Giorgio				
99	Diaz Cazares	Juan Pablo				
100	Ferro	Marina	x			
101	Martina	Alice				
102	Nardini	Alessandra	x			
103	Nardini	Patrizia	x			
104	Pandin	Fabiola				
105	Prez	Mietta	x			
106	Sgrazzutti	Nicola	x			
107	Zanello	Tiziano	x			

## STATUTO

### ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ARSOUND LABORATORIO MUSICALE APS, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Piazza Mauroner 3 nel comune di Santa Maria La Longa (Ud). L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

### ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori e insegnanti in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona e un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- proporsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- valorizzare e promuovere degli scambi artistici e culturali entro l'ambito Mitteleuropeo allo scopo di favorire uno sviluppo culturale per la pace e la reciproca integrazione delle diverse culture interessate, nello spirito dell'arricchimento culturale, morale e spirituale di ogni persona.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini, giovani e adulti, incontri di musicoterapia, allestimento di spettacoli, partecipazione a manifestazioni di particolare interesse artistico e culturale;
- corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione di opere inedite.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per conseguire gli scopi sociali, l'Associazione potrà operare in diverse sezioni, nel comprensorio regionale e nazionale, collegate e dipendenti dall'Associazione stessa. Nel caso di costituzione di sezioni, esse verranno regolate da un regolamento.

L'Associazione può aderire ad associazioni analoghe mantenendo però la propria individualità e l'autonomia organizzativa ed amministrativa. Requisito fondamentale dell'Associazione è il principio di democraticità nel diritto di voto e nella nomina delle cariche elettive secondo gli articoli seguenti.

Per questi obiettivi l'Associazione può stipulare convenzioni o intese con altri soggetti culturali e sociali o aderendo alle relative iniziative. L'Associazione persegue tutte queste attività senza fini di lucro. Si avvale delle prestazioni di professionisti e collaboratori e, se necessario, di dipendenti, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci e di altre persone disponibili.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

#### **ART. 6 - (Ammissione soci)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in:

- a. Soci ordinari;
- b. Soci sostenitori;
- c. Soci benemeriti.

Il rapporto associativo, anche in presenza di diverse qualificazioni, è disciplinato in modo uniforme e le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto medesimo.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all'Associazione, impegnandosi a versare la quota associativa richiesta ed eventuali quote aggiuntive necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e/o fornire prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi.

Per il minore d'età è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore che lo rappresenta. Con la domanda scritta di iscrizione il nuovo socio si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi Sociali.

Sono **soci sostenitori** le persone che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in qualità di docenti o in attività di organizzazione e promozione associativa e le persone che sostengono economicamente l'Associazione. La quota associativa si intende comunque assolta con la prestazione della loro attività o del loro sostegno.

Sono **soci benemeriti** tutti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. I soci benemeriti non versano la quota associativa. La qualifica di socio benemerito viene attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere



B

BA

al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### **ART. 8 - (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o mancato rinnovo dell'iscrizione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'esclusione ha effetto dalla data dell'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 9 - (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 10 - (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di Controllo
- Revisore Legale dei Conti

## **ART. 11 - (L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati entro 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea stessa, e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea, la quale nomina anche il Segretario dell'assemblea che verbalizzerà lo svolgimento della riunione, quando non presente il segretario eletto dal Consiglio Direttivo. La nomina del Segretario non è necessaria nei casi in cui l'assemblea venga svolta alla presenza di un Notaio. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della sua costituzione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.


## **ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'acquisto, acquisizione e vendita di beni immobili;

## **ART. 13 - (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione,



almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 - (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15 - (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso a fronte di motivazioni di carattere urgente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di qualunque Consigliere, provvede alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio.

Se però decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà, nel termine di 60 giorni, convocare l'assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- elegge al suo interno il Direttore Artistico;
- elegge al suo interno il Tesoriere;
- elegge al suo interno il Segretario;
- nomina dei soci benemeriti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16 - (Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 - (Direttore Artistico)**

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Direttore artistico, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Direttore cura l'andamento pedagogico di tutti i dipartimenti, valuta i programmi dei singoli corsi e delle altre attività didattiche, operando sempre d'intesa con il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo e con i singoli docenti.

#### **ART. 18 - (Segretario)**

Il Segretario viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo dell'associazione, mantiene aggiornati i registri soci e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dell'archivio.

#### **ART. 19 - (Tesoriere - Cassiere)**

Il Tesoriere - Cassiere viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Tesoriere - Cassiere:

- è responsabile della contabilità generale delle entrate e delle uscite dell'associazione;
- provvede al pagamento delle spese regolarmente documentate;
- predispone e redige il bilancio consuntivo; provvede alla custodia dei beni dell'associazione, dei quali redige ed aggiorna l'apposito libro inventari.

#### **ART. 20 - (Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 21 - (Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 22 - (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 23 - (I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 24 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 25 - (Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo luglio al 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 26 - (Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27 - (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 28 - (Personale retribuito)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



### ART. 29 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

### ART. 30 - (Comunicazioni sociali)

In via generale per qualunque proposta, decisione, consenso o qualsivoglia documento o registrazione che, ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere forma scritta (compresa la convocazione delle assemblee), può essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo, ma anche magnetico o elettronico, mediante telefax o posta elettronica. A tal fine si ritiene equipollente alla sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale.

Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

### ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Registrato a Cervignano del Friuli il 23/03/2021  
al n. 530 Serie 3 liquidati € 0  
ESSENTE



\* firma su delega del Direttore Provinciale  
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO  
Pierangelo PITTANA